

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERLE, CERVENO E ONO SAN PIETRO PER LO  
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno 20 del mese di dicembre, fra i Sindaci dei Comuni di Serle (BS), Cerveno (BS) e Ono San Pietro (BS), rappresentati rispettivamente dai Sig.ri:

- CHIARA CHERCHI, nata a Brescia (BS) il 31/01/1978

Sindaco pro tempore del Comune di Serle, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

- FIORENZO FORMENTELLI, nato a Ono San Pietro (BS) il 09/08/1955

Sindaco pro tempore del Comune di Ono San Pietro, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

- LUIGI SIMONE MONDONI, nato a Cerveno il 02/01/1960

Sindaco pro tempore del Comune di Cerveno, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

**PREMESSO:**

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali", consente la stipula di convenzioni tra i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali";
- che in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali triennio 2019-2021;
- che i Comuni di Serle, Ono San Pietro e Cerveno, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno - servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;
- che è intenzione dei Comuni di Serle, Cerveno e Ono San Pietro, la cui somma delle rispettive popolazioni supera i 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III, un segretario di Fascia C qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta, così come previsto dall'art. 18 quater del D.L. 113/2024 (come convertito dalla legge 143/2024);

- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

n. 48 del 18/12/2024 del Comune di Serle;

n. 29 del 16/12/2024 del Comune di Ono San Pietro

n. 35 del 17/12/2024 del Comune di Cerveno;

VISTO il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n. 297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2023, ammonta a:

Serle: 3090 abitanti;

Cerveno: 694 abitanti;

Ono San Pietro: 954 abitanti

- che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE TERZA, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. XXXX abitanti;

**Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 – PREMESSA**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Tra i Comuni di Serle, Cerveno e Ono San Pietro è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.
2. Il Comune di Serle è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.
3. La classe di appartenenza della segreteria risulta essere la terza classe, come meglio specificato in premessa.

#### **Art. 3 – DURATA - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO**

1. La presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del Segretario titolare della convenzione ed è valida fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione. In caso di nomina di un segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell'art. 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143/2024 la validità della presente convenzione è di 24 mesi dalla data di presa servizio del Segretario, salvo diversa durata prevista da successivi interventi legislativi che dovessero intervenire.
2. La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

3. La convenzione potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
  - a. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Prefettura competente prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
  - b. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 60 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui la Prefettura competente prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, i sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale tra i due comuni convenzionati, il segretario conserva la titolarità dell'ufficio. Ove non si addivenga all'accordo tra i sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità della segreteria del Comune capo convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 4 – COMUNE CAPO CONVENZIONE – COMPITI**

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Serle. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci di Cervenò e Ono San Pietro.
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
  - a. la nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 5 e 6;
  - b. la richiesta all'Agenzia del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
  - c. l'autorizzazione al Segretario Comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

#### **Art. 5 - SCELTA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Cervenò e Ono San Pietro. Nel caso in cui il sindaco neo-eletto del Comune di Ono San Pietro e Cervenò voglia avvalersi della facoltà di scegliere un segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo-convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'art. 3 della presente convenzione.

## **Art. 6 – REVOCA**

1. La revoca del Segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 267/2000, art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, e dalle norme previste dal CCNL in vigore con l'intesa che l'atto è assunto dal sindaco del Comune capo-convenzione, su parere vincolante dei Sindaci di Cerveneto e Ono San Pietro, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla giunta comunale di tutti i comuni convenzionati.

## **Art. 7 – RAPPORTO DI LAVORO E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
3. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei tre sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
4. Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.
5. L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.
6. Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
7. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/00.

## **Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI**

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.
2. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL e CCDI, dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari Comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
3. Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale di tutti gli oneri relativi al rapporto professionale (ad eccezione dei rimborsi per spese viaggio, trasferte e missioni), nonché alle spese per la formazione professionale nella seguente misura:

- 65% a carico del Comune di Serle;
  - 17,5 % a carico del Comune di Cervo;
  - 17,5 % a carico del Comune di Ono San Pietro.
4. Nella stessa misura di cui sopra spetta al Segretario Comunale il servizio mensa o il buono pasto, laddove previsto, come da li artt. 50 e 51 del C.C.N.L. 16.05.2001, per ogni giornata in cui presti servizio nelle ore pomeridiane.
  5. Il Comune capo-convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai Comuni di Cervo e Ono San Pietro entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. I Comuni di Cervo e Ono San Pietro provvedono al rimborso delle quote a loro carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
  6. Il Comune capo convenzione può chiedere ai Comuni di Cervo e Ono San Pietro entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 60% del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente. In caso di necessità finanziarie, il Comune Capo-Convenzione potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.
  7. Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo la vigente normativa in materia applicabile.
  8. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 e all'art. 97, c. 4, lett. c, saranno ripartiti e liquidati rispettivamente da ciascun Comune trimestralmente. Il comune capofila si impegna a monitorare il rispetto del raggiungimento del limite previsto.
  9. Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.
  10. L'indennità di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di valutazioni congiuntamente effettuate dai sindaci degli enti aderenti, applicando la regolamentazione del comune capofila. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

#### **Art. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

#### **Art. 10 - NORMA DI RINVIO**

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di tutti i comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DI SERLE

(Chiara Cherchi)

IL SINDACO DI ONO SAN PIETRO

(Fiorenzo Formentelli)

IL SINDACO DI CERVENO

(Luigi Simone Mondoni)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)